



# *Ministero dell'università e della ricerca*

## **SEGRETARIATO GENERALE**

*Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio*

Alla cortese attenzione  
del Rettore  
del Direttore Generale  
Atenei Statali

### **OGGETTO: Attuazione art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Piano straordinario Progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato.**

Come è noto, la norma in oggetto ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'art. 6, comma 5 sexies, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, con la quale sono state prorogate le misure di sostegno già previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

A seguito di tale modifica viene autorizzata la progressione di carriera di tali ricercatori entro il limite di spesa di 30 milioni di euro annui (a valere sul fondo di finanziamento ordinario a decorrere dal 2022), rispetto ai 15 milioni di euro inizialmente previsti. I criteri di riparto di tali ulteriori risorse (15 milioni di euro) saranno definiti con apposito DM ad integrazione delle risorse già ripartite con il DM n. 84 del 14 maggio 2020.

Nelle more dell'adozione di tale DM, si ritiene necessario fin d'ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN:

- 1) **fino al 50 %** dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) per **almeno il 50 %** dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell'art. 6, comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al momento dell'avvio della procedura e come esplicitate dall'art. 2 del medesimo DM, tutte le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).

Al fine del computo dei posti da destinare alle procedure di cui all'art. 24, comma 6, della l. 240/2010 ovvero di cui all'art. 18 della l. 240/2010 resta fermo quanto previsto dall'art 2, rispettivamente c) e b) del DM n. 84/2020. In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 lett. d), del DM n. 84/2020, le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010, ancorché avviate prima del 31 dicembre 2020, da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della L. 178/2020. Resta inteso invece che qualora non siano più in servizio presso l'Ateneo ricercatori a tempo



# Ministero dell'università e della ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

### Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, l'Ateneo dovrà comunque utilizzare le eventuali risorse ancora disponibili entro il 31 dicembre 2022 attuando le procedure di cui all'art. 18 della L. 240/2010.

Si precisa infine che quanto sopra riguarda esclusivamente le progressioni di carriera autorizzate a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 5-sexies, lett. b, della L. n. 8/2020. Per quanto riguarda le progressioni di carriera autorizzate a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 401, della L. 145/2018 continuano a trovare applicazione le modalità ivi indicate e come esplicitate nel DM 364 del 11 aprile 2019<sup>1</sup>.

Distinti Saluti

LA DIRETTRICE GENERALE  
*dott.ssa Marcella Gargano*  
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.*

---

<sup>1</sup> Codifiche DALIA da utilizzare:

<b>Codifica</b>	<b>Tipologia reclutamento</b>
53	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.18) DM 364/2019
54	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.24, C. 6) DM 364/19
61	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.18) DM 84/20- bandi entro 31 dicembre 2020
62	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.24, C.6) DM 84/20 bandi entro 31 dicembre 2020
66	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.18) DM 84/20 - bandi a decorrere da 1 gennaio 2021
67	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.24, C.6) DM 84/20 - bandi a decorrere da 1 gennaio 2021
68	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.18) DM 2021 - bandi a decorrere da 1 gennaio 2021
69	PROGRESSIONI DI CARRIERA RU CON ASN (L. 240/10, ART.24, C.6) DM 2021 - bandi a decorrere da 1 gennaio 2021